



Ordinanza sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America secondo il modello 1 (Ordinanza FATCA M1)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del ...¹ sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America secondo il modello 1 (legge FATCA M1),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Istituti finanziari residenti in Svizzera

Sono considerati istituti finanziari residenti in Svizzera secondo l'articolo 3 della legge FATCA M1:

- a. gli istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera che vantano un'appartenenza economica secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b o l'articolo 51 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta;
- b. gli istituti finanziari esentati da imposta che sono stati costituiti secondo il diritto svizzero.

Art. 2 Trust regolamentati negli Stati Uniti

I trust regolamentati negli Stati Uniti come veicoli di investimento collettivo non sono considerati residenti in Svizzera, indipendentemente dalla residenza dei fiduciari del trust (trustee).

RS ...

¹ RS ...

² RS **642.11**

Art. 3 Sede della direzione

È considerata sede della direzione secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge FATCA M1 il luogo in cui è ubicata l'amministrazione effettiva in Svizzera.

Art. 4 Conti di persone defunte

Gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono trattare i conti di persone defunte, fino allo scioglimento della comunione ereditaria, come conti il cui unico titolare è una successione con personalità giuridica propria e quindi come conti esclusi purché il decesso della persona sia stato loro comunicato mediante un testamento già aperto, da un atto di morte o in altra forma adeguata.

Sezione 2: Possibilità di applicare la normativa statunitense

Art. 5

Se la legge FATCA M1 autorizza l'applicazione della legislazione statunitense, le disposizioni del Dipartimento del Tesoro statunitense³ possono essere applicate. Se un istituto finanziario svizzero opta per l'applicazione della normativa statunitense, è tenuto ad applicarla in modo continuo.

Sezione 3: Precisazione degli obblighi generali di notifica

Art. 6 Importo e qualificazione dei pagamenti

¹ Gli istituti finanziari svizzeri notificanti comunicano i pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione a titolo di:

- a. interessi;
- b. dividendi;
- c. proventi da alienazione o riscatto;
- d. altri redditi.

² Sono considerati interessi in particolare gli interessi maturati su obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiariae emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti.

³ Sono considerati dividendi in particolare le distribuzioni di quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere, comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili.

⁴ Sono considerati proventi da alienazione o riscatto in particolare i proventi conseguiti con l'alienazione o il riscatto di:

³ Le disposizioni d'esecuzione possono essere consultate all'indirizzo: www.irs.gov.

- a. obbligazioni, purché i proventi non costituiscano interessi;
- b. titoli di partecipazione di qualunque tipo;
- c. prodotti derivati di qualunque tipo, purché i proventi non costituiscano interessi o dividendi;
- d. quote in investimenti collettivi di capitale.

⁵ Sono considerati altri redditi, i redditi che non sono interessi, dividendi né proventi da alienazione o riscatto, incluse le prestazioni erogate da assicurazioni tenute alla comunicazione e i pagamenti effettuati da un investimento collettivo di capitale secondo il capoverso 1.

Art. 7 Valuta nel quadro della notifica

¹ Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono indicare nelle notifiche la valuta in cui sono espressi gli importi.

² Possono indicare gli importi nelle seguenti valute:

- a. nella valuta in cui il conto finanziario è aperto;
- b. nella valuta di riferimento stabilita dal titolare del conto;
- c. in franchi svizzeri; o
- d. in dollari americani.

Sezione 4: Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri notificanti

Art. 8

¹ Un istituto finanziario svizzero è tenuto a iscriversi presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero notificante ai sensi della legge FATCA_M1.

² Un istituto finanziario svizzero deve annullare la propria iscrizione presso l'AFC al più tardi entro la fine dell'anno civile in cui finisce la sua qualità di istituto finanziario svizzero notificante oppure cessa la sua attività commerciale.

³ La comunicazione inviata dall'istituto finanziario svizzero notificante all'AFC secondo la quale presso l'istituto finanziario non sono aperti conti finanziari oggetto di comunicazione non è considerata come annullamento dell'iscrizione.

⁴ Il trustee deve anteporre la sigla «TDT=» al nome di un istituto finanziario sotto forma di trust che deve essere iscritto secondo l'articolo 7 capoverso 4 della legge FATCA M1. L'articolo 7 capoversi 2 e 3 della legge FATCA M1 si applica per analogia.

Art. 5 **Obbligo di comunicare cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione**

Art. 9

Ai sensi dell'articolo 13 della legge FATCA M1 i cambiamenti delle circostanze devono essere comunicati all'istituto finanziario svizzero entro 30 giorni.

Sezione 6: Informazioni trasmesse automaticamente dall'IRS

Art. 10

¹ I Cantoni comunicano all'AFC entro due mesi dalla fine di ogni anno civile:

- a. il numero AVS delle persone fisiche imponibili illimitatamente nel proprio Cantone;
- b. il numero d'identificazione delle imprese attribuito agli enti imponibili illimitatamente nel proprio Cantone.

² L'AFC attribuisce ai Cantoni le informazioni trasmesse automaticamente dall'IRS basandosi sulle suddette comunicazioni ed eventualmente su altri dati che, secondo l'Accordo di cooperazione del 27 giugno 2024⁴ tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (Accordo FATCA M1), sono necessari ai fini dell'identificazione.

³ L'AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le informazioni trasmesse dall'IRS all'autorità competente in materia di tassazione e di riscossione dell'imposta federale diretta del Cantone in cui la persona oggetto di comunicazione è imponibile illimitatamente.

⁴ Ai collaboratori di tali autorità è concesso l'accesso a queste informazioni mediante procedura di richiamo soltanto se utilizzano l'autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d'identificazione fisico, univoco e non falsificabile.

Sezione 7: Sistema d'informazione

Art. 11 Organizzazione e gestione del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione dell'AFC è gestito come sistema d'informazione autonomo sulla piattaforma dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione per conto dell'AFC.

² Qualora gli stessi dati siano trattati da più unità organizzative dell'AFC, i rispettivi sistemi d'informazione possono essere collegati in rete tra loro per lo scambio dei dati

⁴ RS 0.672 ...; RU ...

di base nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.

³ Il Dipartimento federale delle finanze può disciplinare nel dettaglio l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione dell'AFC.

Art. 12 Categorie dei dati personali trattati

L'AFC è autorizzata a trattare i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche che le sono trasmessi in virtù dell'Accordo FATCA M1.

Art. 13 Distruzione dei dati

L'AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui li ha ricevuti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 14 Trattamento dell'accordo FFI

¹ Un istituto finanziario svizzero iscritto nel registro dell'Internal Revenue Service M1 (IRS) il giorno immediatamente antecedente l'entrata in vigore dell'Accordo FATCA M1 non deve rinnovare l'accordo FFI, che giunge a scadenza alla stessa data.

² In deroga al capoverso 1, l'accordo FFI continuerà ad applicarsi a tutte le succursali dell'istituto finanziario svizzero che sono situate in un'altra giurisdizione per la quale è richiesto tale accordo.

³ Un istituto finanziario svizzero il cui accordo FFI giunge a scadenza come descritto al capoverso 1 non è tenuto a presentare all'IRS una certificazione di conformità finale. Se non presenta una certificazione finale di conformità, l'istituto finanziario svizzero dovrà conservare nei propri registri per un periodo di sei anni una certificazione di conformità relativa al periodo compreso tra la fine del suo più recente periodo di certificazione e il giorno immediatamente antecedente l'entrata in vigore dell'Accordo FATCA M1.

⁴ La certificazione descritta al capoverso 3 può essere completata e conservata:

- a. scaricando o stampando la certificazione pertinente dal sito Internet dell'IRS⁵, completandola, firmandola e datandola e salvandola nei propri registri; o
- b. completando la certificazione nel portale di registrazione FATCA dell'IRS e salvando una schermata di ogni pagina nei propri registri.

⁵ In deroga al capoverso 4, se l'istituto finanziario svizzero presenta una certificazione di conformità pendente o finale per via elettronica all'IRS tramite il portale di registrazione FATCA dell'IRS, non è tenuto a conservarla nei propri registri.

⁵ www.irs.gov

⁶ Conformemente all'accordo FFI⁶, la scadenza dell'accordo FFI non influisce sugli obblighi di diligenza, di ritenuta d'imposta alla fonte, di trasmissione di informazioni o su altri obblighi dell'istituto finanziario svizzero riguardanti un anno civile per il quale l'accordo FFI era in vigore.

Art. 15 Registrazione presso l'IRS

¹ Un istituto finanziario svizzero registrato presso l'IRS prima dell'entrata in vigore dell'Accordo FATCA M1, e il cui status non è stato revocato, è autorizzato a continuare a utilizzare lo stesso numero di identificazione globale per intermediari (*Global Intermediary Identification Number*, GIIN) che ha ottenuto al momento della registrazione presso l'IRS, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. all'entrata in vigore dell'Accordo FATCA M1 e, dopo che l'IRS avrà modificato lo status dell'istituto finanziario svizzero interessato in «registration incomplete» sul portale di registrazione FATCA e notificato l'istituto finanziario svizzero interessato; e
- b. l'istituto finanziario svizzero si ricollega al portale di registrazione FATCA e ripresenta la sua registrazione presso l'IRS.

² Per figurare nella lista degli istituti finanziari esteri dell'IRS⁷ dal mese successivo all'entrata in vigore dell'Accordo FATCA M1, l'istituto finanziario svizzero interessato dovrà seguire la procedura di cui al capoverso 1 entro 20 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo FATCA M1⁸.

³ Gli istituti finanziari svizzeri che sono entità collegate devono seguire le tappe descritte al capoverso 1 affinché possano continuare a utilizzare gli stessi GIIN ottenuti al momento della registrazione dell'intero gruppo.

⁴ L'entrata in vigore dell'Accordo FATCA M1 e la reinscrizione dell'istituto finanziario svizzero conformemente al capoverso 1, che è l'istituto finanziario principale (*Lead FI*), non incide sullo status dei membri per i quali l'istituto finanziario svizzero è l'istituto principale. Ciò significa che tutti i membri il cui status non è stato revocato possono continuare a utilizzare gli stessi GIIN ottenuti al momento della registrazione presso l'IRS.

⁵ Gli istituti finanziari svizzeri che sono succursali di un istituto finanziario non residente in Svizzera non devono seguire le tappe descritte al capoverso 1 e continuano a utilizzare i GIIN ottenuti al momento della loro registrazione presso l'IRS.

Art. 16 Trattenuta dell'imposta alla fonte

¹ Gli istituti finanziari svizzeri il cui status è modificato con l'entrata in vigore dell'Accordo FATCA M1 devono, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo FATCA M1:

⁶ Sezione 12.03 (C)

⁷ La lista può essere consultata all'indirizzo: apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf.

⁸ La lista aggiornata include soltanto gli istituti finanziari che sono stati approvati cinque giorni lavorativi prima del primo giorno del mese successivo.

- a. fornire a ciascun agente pagatore con l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte un nuovo certificato di trattenuta alla fonte o una conferma orale o scritta della modifica del proprio status; o
- b. informare gli agenti pagatori con l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte con altri mezzi liberamente accessibili al pubblico in merito alla modifica del proprio status.

² Se è a conoscenza del fatto che un istituto finanziario svizzero tenuto a fornire un GIIN non figura sulla lista pubblicata dall'IRS, l'agente pagatore con l'obbligo di trattenuta dell'imposta alla fonte non è tenuto a effettuare la trattenuta dell'imposta alla fonte per un periodo di 90 giorni a partire dalla data in cui è venuto a conoscenza di tale informazione.

³ Se le condizioni previste dai capoversi 1 e 2 sono soddisfatte, l'istituto finanziario non è più tenuto a effettuare la trattenuta dell'imposta alla fonte.

Art. 17 Informazioni trasmesse tardivamente

¹ Per evitare che le informazioni vengano trasmesse tardivamente, l'AFC emana istruzioni all'attenzione degli istituti finanziari. Per informazioni trasmesse tardivamente si intendono informazioni che avrebbero dovuto essere trasmesse secondo la procedura descritta all'articolo 11 paragrafo 3 dell'Accordo FATCA M1.

² Nel caso in cui le informazioni sono trasmesse dopo la fine dell'anno civile che segue l'entrata in vigore dell'Accordo FATCA M1, l'AFC pubblica direttive tecniche relative all'adempimento degli obblighi di trasmissione.

³ In ogni caso, gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettono direttamente le informazioni all'AFC a partire dalla fine dell'anno civile che segue l'entrata in vigore dell'Accordo FATCA M1.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi